

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Sezione Quarta Ter

R.G. n. 1679/2026

MOTIVI AGGIUNTI

ex artt. 43 e 120 c.p.a.

NELL'INTERESSE DI:

Avv. Dott. FELICE CICONI (C.F.: CCCFLC79D19F870G), nato in Nereto (TE) il 19.04.1979, residente in Viale J.F. Kennedy, 66, 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, p.e.c. feliceciconilegale@pec.it, il quale nel presente giudizio si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Simone Gasparroni (C.F.: GSPSMN75A16D542T) del Foro di Fermo, p.e.c. simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it;

- Ricorrente -

CONTRO:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70, 00186 Roma, p.e.c. notificheattigiudiziari.mingiustizia@giustiziacert.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Ente resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

ORESTANO GIROLAMO (C.F.: RSTGLM73H28G273P), nato a Palermo il 28.06.1973, residente in Largo Ludovico Quaroni, 31, 00163 Roma, p.e.c. mimmone@pec.ording.roma.it;

- Controinteressato -

Per l'annullamento, previa rettifica, della graduatoria dei vincitori nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da

inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell'Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell'Area Assistenti, profilo funzionario informatico, codice 02, pubblicata in data 13.11.2025; nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice nn. 5, 6 e 7 nella parte in cui determinano il punteggio titoli del ricorrente, e i verbali nn. 8 e 9, non osteni, nella parte in cui eventualmente riguardano la posizione del ricorrente.

* * *

PREMESSA IN FATTO

1. Con ricorso introduttivo del 12 gennaio 2026 (R.G. n. 1679/2026), il ricorrente impugnava la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico profilo Codice 02 – Funzionario informatico, chiedendone la rettifica per illegittima attribuzione del punteggio titoli (punti 6 in luogo di punti 10), e agiva contestualmente ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 18.11.2025.
2. Con ordinanza n. 08408/2026 del 6 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, accoglieva parzialmente l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando al Ministero della Giustizia di consentire al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione/comunicazione del provvedimento, l'accesso agli atti e documenti relativi alla posizione del ricorrente medesimo e del candidato collocato in posizione n. 13 (Orestano Girolamo), inclusi tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli.
3. In data 15 giugno 2026, Formez PA – Direzione Concorsi trasmetteva al ricorrente via p.e.c. un messaggio preannunciante l'inoltro della documentazione, con riferimento alla “formale richiesta di accesso” pervenuta da un candidato, allegando l'istanza originaria del 18.11.2025 presentata proprio dall'odierno ricorrente – e non l'ordinanza del TAR. Con successivo inoltro in data 18 giugno 2026, Formez PA trasmetteva tre archivi compressi (domande.zip, verbali.zip, compiti.zip), senza alcun riferimento all'ordinanza n. 08408/2026.
4. La documentazione ricevuta risulta parzialmente incompleta rispetto a quanto ordinato dal TAR, in quanto:

- mancano i verbali della Commissione esaminatrice nn. 8 e 9, non osteni né menzionati nella trasmissione di Formez PA;
- mancano le schede individuali di valutazione dei titoli, la cui inesistenza costituisce di per sé un autonomo vizio di difetto di motivazione; si potrebbe però pensare che la valutazione sia stata fatta complessivamente come si dirà *infra*;
- la trasmissione è avvenuta il 18 giugno 2026, oltre il termine di 30 giorni dall'ordinanza (scaduto il 06 giugno 2026), ed è riferita all'istanza originaria e non all'ordinanza, con conseguente perdurante inadempimento oggetto del giudizio di ottemperanza pendente n. 6547/2026 R.G. (udienza del 22.09.2026).

5. La documentazione ricevuta – pur trasmessa in esecuzione spontanea dell'istanza originaria e non dell'ordinanza – consente ora di articolare compiutamente i motivi di gravame avverso la graduatoria, con riserva di ulteriori motivi aggiunti all'esito della ricezione dei verbali nn. 8 e 9 e delle eventuali schede individuali di valutazione.

* * *

DIRITTO

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 3 E 5, DEL BANDO DI CONCORSO. OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PEC DEL 19.06.2025. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELLA DELIBERA COMMISSIONALE.

6. In data 19 giugno 2025 – il giorno stesso della pubblicazione degli esiti della prova scritta e prima dell'avvio della fase di valutazione dei titoli – il ricorrente trasmetteva via p.e.c. all'indirizzo protocollo@pec.formez.it una comunicazione formale (oggetto: “Rettifica dichiarazione titolo di studio”), con cui:

- notificava la revoca dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A-41 – Scienze e Tecnologie Informatiche, disposta con D.R. n. 1 del 24.02.2025 dell'Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, allegando il relativo provvedimento;
- chiedeva espressamente che la comunicazione fosse acquisita agli atti prima della valutazione dei titoli e della formulazione della graduatoria finale;

- indicava analiticamente i titoli residui e il punteggio complessivo corretto, pari a punti 10, derivante da: laurea magistrale LM91 con lode (3 pt), laurea in Giurisprudenza (1 pt), Master universitario di I livello (1 pt), Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali – SSPL (2 pt), Abilitazione all’esercizio della professione forense (3 pt).

7. Nessuno dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 7 dà conto dell’avvenuta ricezione di tale comunicazione. Il verbale n. 5 del 29 luglio 2025, nel quale è registrata la valutazione dei titoli del ricorrente, attribuisce i 2 punti per l’abilitazione all’insegnamento A-41, ignorando integralmente la comunicazione di revoca formalmente trasmessa e acquisita prima dell’avvio della fase valutativa. Contestualmente, **lo stesso verbale n. 5 decurta al ricorrente: 3 punti per l’abilitazione forense, 1 punto per il master universitario di I livello, e 2 punti per il diploma di specializzazione SSPL, ignorando parimenti la prospettazione già offerta dal ricorrente nella comunicazione PEC circa l’attinenza di tali titoli.**

8. L’omessa considerazione della comunicazione PEC del 19.06.2025 costituisce un autonomo e dirimente vizio di difetto di istruttoria, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990. La Commissione aveva l’obbligo di esaminare e dare riscontro a una comunicazione formale, acquisita agli atti prima dell’avvio della fase valutativa, che modificava il quadro dei titoli dichiarati. **L’omissione ha prodotto un doppio errore simmetrico e contrapposto: ha attribuito 2 punti per un titolo che il candidato stesso aveva segnalato come non più posseduto, e ha sottratto 6 punti per titoli che il candidato aveva espressamente indicato come attinenti. Il saldo netto dell’errore complessivo è di 4 punti in meno rispetto al punteggio spettante.**

9. Il quadro comparativo del punteggio è il seguente:

Titolo	Pt spettanti	Pt attribuiti	Delta	Note
LM91 con lode	3	3	0	Corretto
Laurea Giurisprudenza	1	1	0	Corretto
Master I livello	1	0	-1	Decurtato illegittimamente
SSPL (Diploma Specializzazione)	2	0	-2	Decurtato illegittimamente

Abilitazione forense	3	0	-3	Decurtata illegittimamente
Abilit. insegnamento A-41 (revocata)	0	+2	+2 (errati)	Attribuita nonostante revoca comunicata
TOTALE	10	6	-4	

II. ATTINENZA DEI TITOLI DEL RICORRENTE AL PROFILO DI CONCORSO E ALLE MATERIE DELLA PROVA SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5, DEL BANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL MEDESIMO ARTICOLO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

10. L'art. 7, comma 5, del bando subordina il riconoscimento dei titoli di cui al comma 3 alla condizione che essi siano <<*attinenti al relativo profilo di concorso e alle materie della prova scritta*>>. La Commissione ha decurtato al ricorrente: i **3 punti** per l'abilitazione forense, i **2 punti** per il Diploma SSPL, e il **punto** per il master di I livello, ritenendoli non attinenti al profilo di funzionario informatico (Codice 02). Il ricorrente sostiene che tutti i titoli decurtati dalla Commissione presentano piena attinenza a entrambi i parametri indicati dal bando, per le ragioni di seguito esposte titolo per titolo.

11. La valutazione della Commissione è illegittima per tre concorrenti e autonomi profili di irragionevolezza e disparità di trattamento, tutti documentalmente provati.

II.1. Disparità di trattamento sull'abilitazione professionale: la Commissione ha applicato il filtro dell'art. 7, comma 5, esclusivamente all'abilitazione forense del ricorrente, non alle abilitazioni ingegneristiche di settore non attinente di altri candidati.

12. *Abilitazione all'esercizio della professione forense.* Il profilo concorsuale è quello di funzionario informatico presso il Ministero della Giustizia, ente istituzionalmente deputato all'organizzazione e al funzionamento della giustizia civile, penale e amministrativa. Le materie espressamente indicate nel bando per la prova scritta del Codice 02 includono l'**Ordinamento giudiziario**, il **GDPR** applicato al settore giudiziario, il **Codice dell'Amministrazione Digitale** e la **normativa in materia di protezione dei dati personali nel contesto giudiziario**. L'abilitazione all'esercizio della professione forense certifica la conoscenza approfondita dell'ordinamento giudiziario, del diritto processuale civile e penale, della deontologia forense e delle norme che regolano

l'amministrazione della giustizia: vale a dire, le medesime materie in cui il funzionario informatico del Ministero della Giustizia è chiamato ad operare quotidianamente.

L'attinenza di tale titolo al profilo concorsuale è dunque diretta, specifica e qualificata.

13. L'abilitazione forense è strutturalmente identica – come categoria normativa ex art. 33 Cost. e come tipologia di titolo ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando (“abilitazione all'esercizio delle professioni”) – all'abilitazione professionale di ingegnere generico, riconosciuta senza riserve a numerosi candidati dalla stessa Commissione. La Commissione ha attribuito i 3 punti per abilitazione professionale, senza applicare il filtro del comma 5, a candidati la cui abilitazione ingegneristica è deducibilmente non attinente al profilo informatico. In particolare, il candidato Orestano Girolamo ha dichiarato una laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Gestionale: per il sistema dell'esame di Stato regolato dal D.P.R. 328/2001, tale laurea abilita al settore Industriale della sezione A, non al settore dell'Informazione. L'abilitazione di un ingegnere gestionale/industriale non ha alcuna attinenza con le materie del profilo Codice 02 (sviluppo web, sicurezza informatica, GDPR, CAD, ordinamento giudiziario), esattamente come – secondo la logica della Commissione – non lo avrebbe l'abilitazione forense. Eppure al candidato Orestano sono stati attribuiti 3 punti senza decurtazione alcuna.

14. La disparità di trattamento è ancora più evidente se si considera che il profilo di concorso è quello di funzionario informatico presso il Ministero della Giustizia, la cui attività è inscindibilmente connessa all'ordinamento giudiziario, alle normative processuali, al GDPR applicato al settore giudiziario, al Codice di procedura civile e penale digitalizzato. L'abilitazione forense attiene direttamente a tali materie, mentre l'abilitazione di ingegnere gestionale non ha con esse alcun nesso. La Commissione ha dunque invertito i criteri di attinenza, decurtando il titolo più pertinente e valorizzando quello meno pertinente.

15. Altri candidati, oltre all'esempio riportato sopra del candidato Orestano, a cui la Commissione ha attribuito i **3 punti per abilitazione professionale senza applicare il filtro del comma 5, pur avendo titoli di abilitazione di settore non informatico e/o non aver dichiarato il possesso dell'abilitazione nell'apposita sezione della domanda di concorso**, risultano essere, sulla base delle domande di partecipazione acquisite in ordine decrescente di graduatoria: Carloni Massimiliano, Tramontano Piero, Paone Gabriele,

Leschiutta Gabriele, e Moschella Antonio, tutti con Laurea coerente, **ma attribuita sulla base della sola iscrizione all'Albo senza abilitazione separatamente dichiarata**. La commissione nel verbale n. 5 registra l'attribuzione dei 3 punti previsti per l'abilitazione all'esercizio alla professione avendo solo dichiarato l'iscrizione all'albo esclusivamente per i candidati Tramontano Piero, Leschiutta Gabriele, Moschella Antonio e Giuliano Filippo. senza alcuna verifica del settore di abilitazione e senza applicazione del filtro di attinenza.

II.2. Contraddittorietà interna della delibera: la Commissione ha riconosciuto la laurea in Giurisprudenza come attinente (1 punto) e contestualmente decurtato il Diploma SSPL, che è la naturale prosecuzione post-lauream nella medesima materia.

16. Il verbale n. 5 registra che al ricorrente è stato **riconosciuto 1 punto** per la laurea in Giurisprudenza, implicitamente ammettendo che la formazione giuridica ha una qualche attinenza con il profilo e/o con le materie del concorso. Contestualmente, la stessa delibera decurta i 2 punti per il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), titolo post-lauream biennale istituito con D.Lgs. 398/1997, che approfondisce le medesime materie della laurea madre (procedura civile e penale, ordinamento giudiziario, deontologia forense, diritto processuale).

17. *Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL)*. Il SSPL è un titolo post-lauream biennale istituito con D.Lgs. 398/1997, rilasciato da scuole di specializzazione universitarie riconosciute, che approfondisce sistematicamente le stesse materie dell'ordinamento giudiziario, del diritto processuale e della deontologia forense già rilevanti ai fini del comma 5: il SSPL è la naturale e necessaria prosecuzione accademica post-lauream nella medesima disciplina e non può essere valutato in modo logicamente contraddittorio rispetto al titolo base. Ritenere attinente la laurea madre e non attinente la specializzazione nella medesima disciplina configura una contraddizione logicamente insanabile della delibera commissionale che è, di per sé, figura sintomatica dell'eccesso di potere. Il principio è consolidato in giurisprudenza amministrativa: la motivazione degli atti delle commissioni concorsuali, per quanto sintetica, non può contenere valutazioni logicamente incompatibili tra loro (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12.03.2019, n. 1648).

Analogo ragionamento vale per il master universitario di I livello: la Commissione ha riconosciuto attinenza alla laurea in Giurisprudenza (1 pt) e non al master, senza che nei verbali esaminati emerga alcuna motivazione specifica che giustifichi la differenza di trattamento tra i due titoli giuridici.

18. *Master universitario di I livello.* Il master universitario di I livello dichiarato dal ricorrente afferisce a un'area disciplinare coerente con i titoli già parzialmente riconosciuti dalla stessa Commissione. L'assenza di qualsiasi motivazione specifica nei verbali che giustifichi la decurtazione di questo titolo – a fronte del riconoscimento della laurea in Giurisprudenza come attinente e del riconoscimento senza riserve di master di altri candidati in materie di politiche pubbliche e strategie organizzative – rende la decurtazione priva di base motivazionale e censurabile per difetto di istruttoria e contraddittorietà.

II.3. Disparità di trattamento rispetto ai titoli di altri candidati: la Commissione ha valorizzato titoli di altri concorrenti aventi attinenza con il profilo Codice 02 assai più remota di quelli decurtati al ricorrente.

19. La violazione del comma 5 nei confronti del ricorrente è ulteriormente e decisamente comprovata dal confronto con le delibere adottate dalla medesima Commissione nei confronti degli altri candidati nella medesima procedura. Si chiarisce che la censura del ricorrente ha sempre avuto ad oggetto esclusivamente la violazione dell'art. 7, comma 5, del bando nei propri confronti: la Commissione ha decurtato titoli pienamente attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova scritta, in applicazione erronea del criterio di attinenza. Il riferimento al candidato Orestano Girolamo contenuto nel ricorso introduttivo era funzionale unicamente a illustrare, per via esemplificativa, la sproporzione tra il punteggio attribuito al ricorrente e quello riconosciuto a un candidato con titoli obiettivamente estranei all'informatica e all'ordinamento giudiziario, a ulteriore dimostrazione della manifesta erroneità della valutazione subita dal ricorrente. Il ricorrente non ha mai contestato la legittimità del punteggio attribuito ad Orestano, né tale contestazione forma oggetto del presente giudizio: il petitum – come correttamente enunciato nelle conclusioni del ricorso introduttivo e come lo stesso Collegio ha preliminarmente riconosciuto nell'ordinanza n. 08408/2026 (“illegittima attività di valutazione compiuta dalla Commissione esaminatrice

con riguardo ai titoli dallo stesso dichiarati”) – è unicamente l’accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione di 10 punti dai titoli dichiarati in domanda, con conseguente rideterminazione della graduatoria. La documentazione ora acquisita – domande di partecipazione di tutti i candidati dalla posizione 1 alla 31, trasmesse da Formez PA in esecuzione dell’istanza originaria del 18.11.2025 – consente di corroborare ulteriormente tale dimostrazione, evidenziando come il criterio di attinenza concretamente applicato dalla Commissione agli altri candidati renda ancora più manifesta la violazione del comma 5 nel caso del ricorrente.

20. Dalla documentazione acquisita infatti, in particolare dall’esame dei verbali nn. 5, 6 e 7, emerge che la Commissione ha riconosciuto senza decurtazioni, in applicazione del medesimo art. 7, comma 5, titoli di altri candidati la cui attinenza al profilo di funzionario informatico e alle materie della prova scritta è oggettivamente più remota di quella dei titoli del ricorrente:

- Il candidato Orestano Girolamo (posizione n. 13, con 34,25 punti complessivi di cui 9 punti da titoli) ha dichiarato titoli di carattere storico-archivistico – lauree in Scienze Storiche e specializzazione in Beni Archivistici – privi di qualsiasi attinenza con il profilo di concorso e/o con le materie informatiche normative o giudiziarie della prova scritta del Codice 02 (e.g.; la sicurezza informatica, il GDPR, l’ordinamento giudiziario etc). Nessuna decurtazione risulta verbalizzata nei verbali nn. 5, 6 e 7.
- Il candidato Zavarise Paolo (posizione n. 17, con 34 punti complessivi di cui 6 punti da titoli) ha dichiarato un dottorato in Fisica Nucleare, disciplina priva di qualsiasi attinenza con il profilo di concorso e/o con le materie informatiche normative o giudiziarie della prova scritta del Codice 02 (e.g.; la sicurezza informatica, il GDPR, l’ordinamento giudiziario etc). Nessuna decurtazione risulta verbalizzata.
- I candidati Guerrera e Parente, (rispettivamente posizione 2 e 7 con 36,5 e 35,25 punti complessivi di cui 7,5 e 8,5 punti da titoli) hanno ottenuto il riconoscimento per il master in “Strategie organizzative e di innovazione nella P.A.” , e il candidato Carloni (posizione 3, con 36 punti complessivi di cui 8 punti da titoli) ha ottenuto il riconoscimento per il master in “Innovazione, progettazione e

valutazione delle politiche e dei servizi pubblici”, senza che la Commissione applicasse il filtro del comma 5, benché anche in questo caso titoli privi di qualsiasi attinenza con il profilo di concorso e/o con le materie informatiche normative o giudiziarie della prova scritta del Codice 02 (e.g.; la sicurezza informatica, il GDPR, l’ordinamento giudiziario etc).

21. Il confronto tra il trattamento riservato ai titoli del ricorrente e quello riservato ai titoli degli altri candidati evidenzia in modo incontrovertibile che la Commissione ha applicato il filtro dell’art. 7, comma 5, in modo irragionevolmente asimmetrico: ha decurtato titoli con connessione diretta alla sede concorsuale e alle materie normative della prova scritta, e ha contestualmente valorizzato titoli privi di qualsiasi attinenza con l’informatica, l’ordinamento giudiziario o le materie indicate nel bando. L’applicazione selettiva del filtro di attinenza ex art. 7, comma 5, nei confronti del solo ricorrente – o comunque in modo disomogeneo rispetto ad altri candidati con titoli oggettivamente meno pertinenti – integra un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, nella forma più grave: quella in cui la discriminazione è documentalmente provata dal confronto tra le delibere dello stesso organo adottate nella medesima procedura, in violazione del principio di uguaglianza e par condicio tra i concorrenti desumibile dagli artt. 3 e 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26.04.2018, n. 4) che **impone che i criteri di valutazione siano applicati in modo uniforme a tutti i candidati.**

III. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. INESISTENZA DI SCHEDE INDIVIDUALI DI VALUTAZIONE. ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE INDIVIDUALIZZATA.

22. Dalla documentazione acquisita emerge che la Commissione esaminatrice non ha redatto schede individuali di valutazione dei titoli per i singoli candidati, avendo operato esclusivamente attraverso delibere collettive per categorie di titoli (attribuzioni in blocco per tutti i candidati con abilitazione professionale; decurtazioni in blocco per categoria di titolo non attinente). Il verbale n. 5 registra ad esempio la decurtazione di 3 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione *“perché hanno dichiarato nella domanda di partecipazione titoli non attinenti al relativo profilo di concorso”* in un’unica delibera, senza alcuna motivazione specifica per ciascuno di essi.

23. L'assenza di motivazione individualizzata è illegittima. La valutazione dei titoli in un concorso pubblico è un provvedimento che incide su posizioni giuridiche soggettive qualificate e deve essere sorretto da adeguata motivazione, che dia conto delle ragioni specifiche per cui un determinato titolo di un determinato candidato è stato ritenuto attinente o non attinente. La formula generica adottata nei verbali ("titoli non attinenti al relativo profilo di concorso e alle materie della prova scritta ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del bando") non soddisfa l'obbligo motivazionale, in quanto non consente di comprendere le ragioni specifiche per cui l'abilitazione forense è stata ritenuta non attinente mentre quella ingegneristica generica è stata ritenuta attinente, né perché il **Diploma SSPL** è stato ritenuto non attinente pur essendo la specializzazione nella stessa materia della laurea in Giurisprudenza riconosciuta come attinente, ed invece il Diploma di Specializzazione in **Beni Archivistici** è stato ritenuto attinente e valutato positivamente.

24. L'assenza di schede individuali, peraltro, preclude qualsiasi controllo sull'uniforme applicazione dei criteri e rende impossibile verificare se la Commissione abbia effettivamente esaminato la posizione individuale del ricorrente o si sia limitata a un esame per categorie. Tale modus operandi è censurabile in sé, indipendentemente dall'esito della valutazione di merito.

IV. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. MANCATA OSTENSIONE DEI VERBALI NN. 8 E 9. RISERVA DI ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI.

25. Come rappresentato in premessa, la documentazione trasmessa da Formez PA non include i verbali della Commissione esaminatrice nn. 8 e 9, la cui esistenza è desumibile dalla sequenza numerica (sono stati trasmessi i verbali nn. 1-7 e il n. 10). Non è possibile escludere che tali verbali contengano delibere rilevanti per la posizione del ricorrente, quali rettifiche, riesami o ulteriori valutazioni di titoli. La mancata ostensione di tali verbali integra un inadempimento rispetto all'ordinanza n. 08408/2026, oggetto del separato giudizio di ottemperanza, e costituisce un'ulteriore lesione del diritto di difesa del ricorrente.

26. Il ricorrente si riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito della ricezione dei verbali nn. 8 e 9 e di eventuali schede individuali di valutazione, ove esistenti e non ancora ostese.

V. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CANDIDATI PRIVI DEL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4, DEL BANDO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA GRADUATORIA FINALE.

27. L'art. 4, comma 4, del bando dispone espressamente che il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 debba essere effettuato "a pena di esclusione" entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato al 29 gennaio 2025. La formula "a pena di esclusione" è perentoria e non lascia alcun margine di discrezionalità in capo alla Commissione: il mancato versamento nei termini determina automaticamente l'esclusione dalla procedura concorsuale, senza possibilità di sanatoria, regolarizzazione o valutazione di merito.

28. Dalla documentazione di partecipazione trasmessa da Formez PA — depositata agli atti del giudizio in uno con la presente memoria di motivi aggiunti — emerge che le domande di tre candidati riportano, nell'apposita sezione "PAGAMENTI", lo stato inequivoco "Da Pagare" con la seguente annotazione in rosso: "Pagamento non effettuato". Si tratta segnatamente di:

- Chemi Salvatore (posizione n. 24 in graduatoria, riservista art. 1 comma 3 del bando — Forze Armate), la cui domanda è stata sottomessa l'8 gennaio 2025 alle ore 12:16;
- Munafò Mariano (posizione n. 25 in graduatoria, riservista art. 1 comma 3 del bando — Forze Armate), la cui domanda è stata sottomessa il 22 gennaio 2025 alle ore 19:35;
- Pepe Riccardo (posizione n. 26 in graduatoria, riservista art. 1 comma 4 del bando — Servizio Civile Universale), la cui domanda è stata sottomessa il 26 gennaio 2025 alle ore 19:35.

29. Le domande di partecipazione dei suddetti candidati recano altresì la seguente avvertenza del sistema: "Dalla data della sua esecuzione, potrebbero essere necessarie 24/48 ore per ricevere notifica dell'avvenuto pagamento. Il sistema verificherà automaticamente l'esito del pagamento." Tale avvertenza — che il sistema genera automaticamente in attesa della conferma PagoPA — non vale di per sé a dimostrare l'avvenuto pagamento nei termini: essa descrive uno stato transitorio del sistema al

momento della generazione del riepilogo della domanda, e l'esito definitivo "Da Pagare" è quello che risulta acquisito agli atti della procedura, essendo il documento ufficiale trasmesso da Formez PA.

30. Il dato decisivo è tuttavia di ordine procedimentale e attiene alla totale assenza, nei verbali della Commissione da n. 1 a n. 10, di qualsiasi menzione dell'avvenuta verifica del pagamento da parte dei tre candidati. La Commissione ha ammesso i tre candidati alla procedura e li ha inclusi nella graduatoria finale di merito tra i vincitori, senza che alcun verbale dia atto dell'accertamento del presupposto partecipativo del versamento della quota. Se il pagamento fosse stato effettivamente eseguito nei termini e registrato dal sistema PagoPA, l'amministrazione — procedendo alla formazione di una graduatoria definitiva con effetti vincolanti sull'accesso al pubblico impiego — avrebbe avuto l'onere di darne espressamente atto nei verbali, tanto più che la dicitura "Da Pagare" risultante dalle domande ufficiali era potenzialmente idonea a sollevare dubbi sulla regolarità dell'ammissione. Il silenzio assoluto dei verbali sul punto non è compatibile con una verifica istruttoria effettivamente eseguita.

31. L'onere della prova dell'avvenuto pagamento nei termini grava sull'amministrazione, che è l'unica a poter produrre la ricevuta PagoPA e l'estratto del sistema di registrazione dei pagamenti. Il ricorrente si trova nella materiale impossibilità di accedere autonomamente a tali dati. In applicazione del principio di vicinanza della prova, l'omessa dimostrazione documentale dell'avvenuto pagamento — a fronte di domande ufficiali che riportano lo stato **"Da Pagare"** — non può che riverberare i suoi effetti a carico dell'amministrazione inficiando la graduatoria finale che andrà per conseguenze annullata e riformulata a sua volta.

32. L'illegittima partecipazione dei candidati Chemi, Munafò e Pepe — ove confermata all'esito dell'istruttoria — determina infatti l'illegittimità derivata della graduatoria finale nella parte in cui li include tra i vincitori, con le seguenti conseguenze sul piano delle posizioni in graduatoria: l'esclusione di Chemi Salvatore (pos. 24), Munafò Mariano (pos. 25) e Pepe Riccardo (pos. 26) libererebbe tre posti nei rispettivi turni riservati, con obbligo di scorrimento all'interno delle rispettive categorie o, in caso di insufficienza di candidati idonei nelle stesse, di restituzione dei posti alla graduatoria ordinaria secondo le modalità previste dal bando.

33. Ciò premesso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in via principale, dichiarare l'illegittimità della partecipazione alla procedura concorsuale dei candidati Chemi Salvatore, Munafò Mariano e Pepe Riccardo e, per l'effetto, annullare la graduatoria finale di merito nella parte in cui li include tra i vincitori, con obbligo di conseguente scorrimento: e ciò sulla base della documentazione anzidetta acquisita agli atti del presente giudizio, la quale riporta inequivocabilmente, per ciascuno dei suddetti candidati, lo stato "Da Pagare" e la dicitura **"Pagamento non effettuato"**, in violazione dell'art. 4, comma 4, del bando che prescrive il versamento della quota di partecipazione a pena di esclusione. In subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale ritenga necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, il ricorrente chiede che venga ordinato a Formez PA e al Ministero della Giustizia di produrre, nel termine che sarà ritenuto congruo, le ricevute di pagamento PagoPA e gli estratti del sistema di registrazione relativi alle domande dei suddetti candidati, al fine di accertare se il versamento sia stato effettivamente eseguito entro il termine perentorio del 29 gennaio 2025 alle ore 23:59, con riserva di proporre motivi aggiunti ulteriori all'esito di tale produzione.

VI. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE E ASSEGNAZIONE SEDI DEL 1° APRILE 2026 NELLA PARTE IN CUI NON HA DATO ATTUAZIONE ALLO SCORRIMENTO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL'ART. 10, COMMI 1 E 4, DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 5-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001. SILENZIO-INADEMPIMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DIRITTO DEL RICORRENTE AL SUBENTRO QUALE SECONDO IDONEO NON VINCITORE

34. Con il provvedimento del 1° aprile 2026, il Ministero della Giustizia ha proceduto all'assunzione e all'assegnazione delle sedi dei vincitori del Concorso pubblico profilo Codice 02. Il provvedimento elenca tuttavia soltanto 20 nominativi su 30 posti messi a concorso, lasciando 10 posizioni prive di assegnazione, per le quali si è pertanto verificata rinuncia o decadenza dei vincitori originari con conseguente obbligo di scorrimento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, del bando.

35. L'art. 10, comma 1, del bando dispone espressamente che "in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto

stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001". Il comma 4 del medesimo articolo ribadisce con identica formulazione: "in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria". La doppia previsione — ai commi 1 e 4 — non lascia alcun margine di discrezionalità all'amministrazione: il subentro dei primi idonei è un obbligo vincolante che si produce automaticamente al verificarsi della rinuncia o della decadenza, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale da parte del Ministero.

36. Al momento della proposizione del ricorso introduttivo in data 12 gennaio 2026, né il provvedimento di assunzione e assegnazione delle sedi né il mancato scorrimento erano ancora intervenuti, essendo il provvedimento del 1° aprile 2026 cronologicamente successivo al ricorso. Tali atti e omissioni costituiscono pertanto fatti sopravvenuti, introdotti nel presente giudizio con i presenti motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a., e la loro deduzione è pienamente ammissibile in quanto connessa agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

37. Il ricorrente Avv. Dott. Felice Cicconi è collocato in posizione n. 32 della graduatoria finale di merito con punteggio totale di 33,25 punti — punteggio che, come ampiamente dimostrato nei Motivi I e II dei presenti motivi aggiunti, è inferiore di 4 punti rispetto a quello correttamente spettante di 37,25 punti. Anche ove si consideri il punteggio attualmente attribuito di 33,25 punti, il ricorrente è il secondo degli idonei non vincitori in ordine di graduatoria e ha pertanto diritto al subentro nelle posizioni vacanti per rinuncia o decadenza, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, del bando e dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

38. Il Ministero della Giustizia, a distanza di oltre tre mesi dal provvedimento del 1° aprile 2026, non ha ancora proceduto allo scorrimento della graduatoria per le posizioni vacanti, in violazione dell'obbligo vincolante previsto dal bando. Tale inerzia configura un silenzio-inadempimento dell'amministrazione, lesivo del diritto soggettivo del ricorrente al subentro, immediatamente azionabile in sede giurisdizionale.

39. Si precisa espressamente che l'interesse del ricorrente al subentro per scorrimento — che riguarderebbe l'assegnazione di una sede a Roma nell'Amministrazione Centrale — è distinto e non sovrapponibile all'interesse principale oggetto dei Motivi I-V dei presenti

motivi aggiunti, il quale attiene al riconoscimento dei 4 punti ingiustamente sottratti e al conseguente diritto all'assegnazione della sede di Rimini (C.I.S.I.T. di Bologna). Come risulta dal provvedimento del 1° aprile 2026, la sede di Rimini è stata assegnata al candidato Pepe Riccardo (posizione n. 26 in graduatoria): ove il punteggio titoli del ricorrente fosse stato correttamente determinato in 10 punti, il ricorrente si sarebbe collocato in graduatoria in posizione antecedente a Pepe Riccardo e avrebbe esercitato il diritto di scelta della sede prima di quest'ultimo, scegliendo la sede di Rimini ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando. L'eventuale accoglimento della domanda di scorrimento non soddisfa pertanto integralmente il petitum del presente ricorso, il cui oggetto principale rimane il riconoscimento del punteggio corretto e la conseguente assegnazione della sede di Rimini, e non determina cessazione della materia del contendere sul giudizio principale.

ISTANZA CAUTELARE
AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

Il ricorrente, con i presenti motivi aggiunti, formula altresì istanza cautelare collegiale ai sensi dell'art. 55 c.p.a., chiedendo che il Tribunale voglia, nelle more della definizione del giudizio di merito:

sospendere gli effetti del provvedimento del 1° aprile 2026 nella parte in cui non ha dato attuazione allo scorrimento obbligatorio previsto dall'art. 10, commi 1 e 4, del bando, e per l'effetto ordinare al Ministero della Giustizia di procedere immediatamente allo scorrimento della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico profilo Codice 02, disponendo l'assunzione in servizio del ricorrente Avv. Dott. Felice Cicconi quale secondo idoneo non vincitore, con assegnazione alla sede disponibile secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando l'interesse principale del ricorrente all'assegnazione della sede di Rimini oggetto del giudizio di merito.

Il fumus boni iuris è integrato dall'obbligo vincolante di scorrimento previsto dall'art. 10, commi 1 e 4, del bando — norma di immediata applicazione che non lascia alcun margine di discrezionalità all'amministrazione — e dall'inadempimento protratto del Ministero per oltre tre mesi dalla maturazione delle rinunce.

Il periculum in mora è integrato dal protrarsi dell'inerzia amministrativa, che priva il ricorrente di un posto di lavoro a tempo indeterminato al quale ha diritto per legge e per

bando, con pregiudizio grave e irreparabile che si aggrava con il trascorrere del tempo e che non può essere adeguatamente compensato dalla sola pronuncia di merito.

* * *

CONCLUSIONI

Tanto premesso, il ricorrente Avv. Dott. Felice Cicconi, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, voglia, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese:

In via cautelare urgente, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.: ordinare al Ministero della Giustizia di procedere immediatamente allo scorrimento della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico profilo Codice 02, adottando il provvedimento di assunzione in servizio del ricorrente quale secondo idoneo non vincitore in ordine di graduatoria per le posizioni vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, del bando e dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, con assegnazione tra le sedi ancora disponibili secondo l'ordine di graduatoria che viene indicata in quella di Roma, fermo restando l'interesse principale del ricorrente all'assegnazione della sede di Rimini oggetto del giudizio di merito.

Nel merito:

1. In via principale, accogliere i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare e/o rettificare la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico profilo Codice 02 – Funzionario informatico, pubblicata in data 13.11.2025, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio titoli di punti 6, rideterminando il punteggio corretto in punti 10 e il punteggio complessivo in punti 37,25, con conseguente riposizionamento del ricorrente alla posizione n. 3 della graduatoria finale di merito e slittamento di una posizione di tutti i candidati attualmente collocati dalla posizione n. 3 in poi; ovvero, in via gradata, rideterminando il punteggio titoli in punti 9 — eliminando i 2 punti erroneamente attribuiti per l'abilitazione all'insegnamento A-41, revocata con D.R. n. 1 del 24.02.2025 e tempestivamente comunicata al ricorrente con PEC del 19 giugno 2025, e riconoscendo l'attinenza dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (3 punti) e del Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL (2 punti), confermando invece la decurtazione del master universitario di I livello (1 punto) — e il punteggio complessivo in punti 36,25, con conseguente riposizionamento del ricorrente alla posizione n. 4 della

graduatoria finale di merito e slittamento di una posizione di tutti i candidati attualmente collocati dalla posizione n. 4 in poi.

1.a. in via ulteriormente gradata, annullare i verbali della Commissione esaminatrice nn. 5, 6 e 7, nella parte in cui determinano il punteggio titoli del ricorrente, e ordinare alla Commissione la rivalutazione dei titoli nel rispetto dei principi di uniformità, parità di trattamento e adeguata motivazione individualizzata, attenendosi alle statuizioni che il Tribunale avrà reso in ordine all'attinenza dei titoli del ricorrente al profilo di concorso e alle materie della prova scritta ai sensi dell'art. 7, comma 5, del bando, provvedendo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza; con nomina, in caso di inerzia o inadempimento della Commissione entro il predetto termine, di un commissario ad acta che provveda in sua vece alla rivalutazione e alla conseguente rideterminazione della graduatoria finale di merito.

E, per l'effetto, in entrambi gli scenari sopra descritti, annullare in via derivata il provvedimento del 1° aprile 2026 nella parte in cui ha assegnato la sede di Rimini al candidato Pepe Riccardo, ordinando la rideterminazione delle assegnazioni di sede con assegnazione al ricorrente della sede di Rimini (C.I.S.I.T. di Bologna), essendo il ricorrente collocato in graduatoria in posizione antecedente a Pepe Riccardo in entrambi gli scenari.

2. In via autonoma, accertare l'illegittimità della partecipazione alla procedura concorsuale dei candidati Chemi Salvatore, Munafò Mariano e Pepe Riccardo per mancato versamento della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del bando, con conseguente annullamento della graduatoria finale nella parte in cui li include tra i vincitori e obbligo di scorrimento; ovvero, in ulteriore subordine, ordinare a Formez PA e al Ministero della Giustizia la produzione delle ricevute PagoPA nei termini di cui al Motivo V.

3. In via autonoma, accertare l'obbligo del Ministero della Giustizia di procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico profilo Codice 02 per le posizioni vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, del bando e dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, e per l'effetto ordinare al Ministero di procedere all'assunzione in servizio del ricorrente quale secondo

idoneo non vincitore entro un termine determinato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

4. Dichiarare l'obbligo del Ministero della Giustizia e di Formez PA di ostendere i verbali nn. 8 e 9 della Commissione esaminatrice, nei termini e con le modalità già stabiliti dall'ordinanza n. 08408/2026.

5. Condannare il Ministero della Giustizia resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre, nonché di proporre ulteriori motivi aggiunti a seguito dell'ostensione della documentazione ancora mancante.

Con osservanza.

Porto San Giorgio/Roma, lì 09.07.2026

Avv. Felice Cicconi

Avv. Simone Gasparroni